

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

**REGOLAMENTO
DI PULIZIA CAMINI**

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la pulizia dei condotti a servizio di generatori con combustibile solido, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi) e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 del 20.07.2012, fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione e alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi.
2. La finalità di questo regolamento è quello di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.
3. Questo regolamento si applica a tutti i generatori alimentati a combustibile solido e biomassa.

ART. 2 – MODALITA' E SCADENZE PER LA PULITURA

1. La pulizia dei condotti (altrimenti detti canne fumarie, camini) a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.
2. Il servizio di pulitura dei condotti di cui al comma 1 è obbligatorio su tutto il territorio comunale ed è disciplinato dalle norme previste dall'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n.24 e dal presente Regolamento comunale.
3. Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido sono controllati e puliti:
 - a) Ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
 - b) Indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento;
 - c) In caso di malfunzionamento.

ART. 3 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI TENUTI ALLA PULIZIA DELL'IMPIANTO

1. Il proprietario dell'abitazione o colui che la occupa a qualsiasi valido titolo, è il soggetto responsabile della pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo, mantenendo gli stessi in perfetta funzionalità ed efficienza.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma 1 può provvedere alla pulizia ed al controllo direttamente o a mezzo di ditta specializzata (Spazzacamino).

3. Il soggetto responsabile della pulizia annota l'esecutore e la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme al fac-simile allegato al presente regolamento e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
4. Deve essere conservato un registro per ciascuna canna fumaria; se la canna fumaria non è in esercizio cioè non è collegata ad alcun generatore oppure è collegata ad un generatore non utilizzato, tale condizione va annotata nel relativo registro riportando la data di inattività e la motivazione. Nel momento in cui tale canna fumaria verrà rimessa in funzione, tale condizione dovrà essere annotata sul registro.
5. Nel caso di condomini, è obbligo dell'amministratore condominiale, a tutela del condominio, accertare che ciascun condotto a servizio di generatori alimentati con combustibile solido sia provvisto di proprio registro e che quest'ultimo venga regolarmente compilato dal proprietario o suo delegato.
6. Nel caso la pulizia dell'impianto venga eseguita da ditta incaricata (spazzacamino), è obbligo del proprietario accertarsi che la stessa sia in possesso del permesso speciale del Sindaco, di cui all'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n.24 e s.m. A tal fine, sul portate istituzionale sarà pubblicato l'elenco dei soggetti di cui al precedente capoverso.
7. I comproprietari, affittuari, amministratori o chi abbia titolo sono obbligati, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare delle operazioni di pulizia dei condotti, che dovranno avvenire in tempi ragionevoli, acconsentendo l'accesso ai locali interessati e al tetto, previo preavviso, anche verbale, della data e ora dell'intervento. È dovere degli stessi di provvedere a che, durante lo svolgimento dei lavori di pulizia dei camini, siano chiuse completamente ed in modo adeguato tutte le aperture dei condotti/raccordi del fumo, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali abitati. In ogni caso qualora l'esecuzione dei lavori venga ostacolata o impedita, il soggetto responsabile della pulizia deve darne comunicazione all'Amministrazione comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 4 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEGLI SPAZZACAMINI

1. La ditta che intende effettuare il servizio di pulizia dei camini sul territorio comunale (spazzacamino) deve essere in regola con gli obblighi di legge ed in particolare dev'essere munita del permesso speciale previsto dall'articolo 14 comma 2 della L.R. 20 agosto 1954 n. 24.
2. L'elenco aggiornato degli spazzacamini ai quali è stato rilasciato il permesso di cui al precedente comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, al fine di essere consultato in qualsiasi momento dalla cittadinanza.
3. La ditta deve eseguire il servizio a regola d'arte ed è responsabile dei confronti del proprietario dell'abitazione o del suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, dei danni arrecati dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme legislative e regolamenti, trascuratezza nello svolgimento dell'incarico.
4. La ditta ha l'obbligo di segnalare al Comune eventuali situazioni anomale che

possono generare un pericolo di incendio.

ART. 5 – CONTROLLO E VIGILANZA

1. Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, può verificare secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto del presente regolamento e la corretta manutenzione dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido e/o biomassa.
2. Ove necessario per eventuali interventi di pulizia urgenti il Sindaco adotterà i provvedimenti di sua competenza da notificare al proprietario dell'immobile.
3. I Vigili del Fuoco che intervengono per un incendio di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, sono tenuti a segnalare l'evento al Sindaco, il quale adotterà i provvedimenti di sua competenza.

ART. 6 – SANZIONI

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, adottata dal Corpo di Polizia Locale secondo le disposizioni di cui alla L. 698/81.

LEGENDA

SCALA	specificare, se trattasi di condominio provvisto di più scale, l'eventuale numero o lettera di riconoscimento della scala intera
N° APPARTAMENTO	specificare, se trattasi di condominio provvisto di numerazione dei singoli appartamenti, il n° interno dell'appartamento
POSIZIONE DEL GENERATORE	specificare in quale locale si trova il generatore (soggiorno, cucina, disimpegno, ecc.)
LIVELLO	se trattasi di unità abitativa posta su più livelli, specificare il piano in cui si trova il generatore
UTILIZZATORE	soggetto che ha in uso il generatore
NOTE	eventuali annotazioni utili per l'intervento successivo
ESECUTORE	nome e cognome del soggetto che provvede alla pulizia
PIANO	specificare il piano in cui si trova l'appartamento

NB: il presente libretto può essere utilizzato per un unico camino

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 20/2019 dd. 24.07.2019.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Mirella Girardini